

In diminuzione - al capitolo 1. Rendita consolidata 5 010:

Annata della rendita annullata in L. 8415;

In aumento - al capitolo 3. Rendita consolidata 4 010 netto:

Annata della rendita iscritta in L. 6732.

Art. 2.

In conseguenza del disposto dall'articolo precedente lo stanziamento del capitolo 22, articolo 4 del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1903-904 « Imposta sui redditi di ricchezza mobile. Ritenuta sulle rendite di debito pubblico, annualità, ecc. » sarà diminuito di L. 1683, somma corrispondente alla imposta di ricchezza mobile in ragione del 20 010 sull'ammontare di L. 8415, diminuito al capitolo 1 del bilancio dalla spesa suindicata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 24 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE,

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: RONCHETTI.

Il Numero 45 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 2 della legge 12 giugno 1902, n. 166, che autorizzò la creazione del nuovo titolo di debito consolidato 3,50 per cento netto;

Visti gli articoli 3, 4 e 5 della stessa legge, da cui è autorizzata la conversione dei titoli di debito redimibile descritti nella tabella I nel nuovo titolo di debito consolidato a parità di rendita netta o con premio nelle misure indicate dal mentovato articolo 4;

Veduto il Regolamento per l'esecuzione della legge approvato col R. decreto 2 agosto 1902, n. 317;

Vedute le leggi 11 giugno 1903, n. 216 e 24 dicembre 1903, n. 491, di approvazione degli stati di previsione della spesa del Ministero del Tesoro e dell'entrata per l'esercizio finanziario 1903-904;

Ritenuto che nel semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 1903 furono dalla Direzione Generale del Debito Pubblico eseguite le operazioni di conversione in rendita consolidata 3,50 per cento netto, di n. 55,000 obbligazioni ferroviarie 3 per cento per l'annua rendita lorda di L. 825,000 con decorrenza di godimento dal 1° luglio 1903;

Ritenuto che in cambio della rendita suindicata venne iscritta e consegnata la nuova rendita consolidata 3,50 per cento netto di L. 660,000 a parità di rendita netta, nonchè di altre L. 20,528.56 per premio, con decorrenza dal 1° luglio 1903;

Ritenuto che, trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù della menzionata legge 12 giugno 1902 e degli articoli 8, 9 e 10 del suindicato Regolamento, occorre ora soltanto provvedere per le variazioni ai singoli capitoli, che ai mentovati debiti si riferiscono, tanto nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro quanto in quello della entrata per l'esercizio 1903-904;

Visto l'articolo 8 della legge 12 giugno 1902, n. 166, e l'articolo 14 del Regolamento suindicato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per effetto delle conversioni in rendita consolidata 3,50 per cento netto, di Obbligazioni ferroviarie 3 per cento eseguite dalle Direzione Generale del Debito Pubblico nel secondo semestre 1903 saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1903-904 le variazioni seguenti:

In diminuzione - al capitolo 15. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento:

Annata d'interessi annullati dal 1° luglio 1903, L. 825,000;

In aumento - al capitolo 5. Rendita consolidata 3,50 per cento netto:

Annata della rendita iscritta dal 1° luglio 1903, L. 680,528.56.

Art. 2.

In conseguenza della diminuzione autorizzata con l'articolo precedente sarà pure introdotta nel bilancio dell'entrata per l'esercizio 1903-904 la variazione per diminuzione al Capitolo 22, articolo 4: « Imposta sui redditi di ricchezza mobile. Ritenuta sulle rendite di debito pubblico, annualità, ecc. » della somma di L. 165,000 corrispondente alla ritenuta in ragione del 20 per cento sulla somma di L. 825,000 diminuita al Capitolo 15 del bilancio della spesa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: RONCHETTI.

Il Numero 51 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 28 della legge 29 giugno 1903, n. 243, che concede al Nostro Governo la facoltà di coordinare in un testo unico le disposizioni della legge stessa e

quelle della legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro;

Visto il R. decreto 10 gennaio 1904, n. 4;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico di legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: RONCHETTI.

Testo unico della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro.

TITOLO I.

Limiti di applicazione della presente legge

Art. 1.

(Articolo 1 legge 29 giugno 1903, n. 243; R. decreto 10 gennaio 1904, n. 4).

La presente legge si applica agli operai addetti:

1. All'esercizio delle miniere, cave o torbiere, e al carico, trasporto e scarico delle materie estratte; alle imprese di costruzioni e demolizioni edilizie, e a quelle pel carico, trasporto e scarico dei materiali per le costruzioni o provenienti dalle demolizioni; alle imprese per produzione di gas o di forza elettrica e alle imprese telefoniche; alle imprese per collocamento, riparazione o rimozione di conduttori elettrici e di parafulmini; alle industrie che trattano od applicano materie esplodenti; agli arsenali e cantieri di costruzioni marittime.

2. Alle costruzioni o imprese seguenti, qualora vi siano impiegati più di cinque operai: costruzione o esercizio di strade ferrate o di tramvie a trazione meccanica; imprese di trasporti per via terrestre, per fiumi, canali e laghi; imprese di navigazione marittima, comprese quelle esercenti la pesca oltre i dieci chilometri dal lido e quelle delle spugne e dei coralli; imprese di carico e scarico; lavori di bonificazione idraulica; lavori occorrenti per la sistemazione di frane e bacini montani; imprese per taglio o riduzione di piante nei boschi e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi o torrenti, o presso le strade carroggiabili o per il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi e torrenti; costruzione e restauri di porti, canali ed argini; costruzioni, riparazioni e demolizioni di navi; costruzioni e restauri di ponti, gallerie e strade ordinarie nazionali provinciali e comunali.

3. Agli opifici industriali nei quali si fa uso di macchine, qualora concorrano le due condizioni: che le macchine non siano mosse direttamente dall'operaio che ne usa, e che siano occupati nell'opificio più di cinque operai.

4. A prestare servizio presso macchine mosse da agenti ina-

ministri o presso i motori di esse, quando le macchine siano destinate ad uso industriale o agricolo.

5. A prestare servizio presso i cannoni e gli altri apparecchi per gli spari contro la grandine.

Essa si applica pure ai commessi ai viveri dipendenti dalle imprese per la fornitura dei viveri alla marina militare.

Art. 2.

(Articolo 2 legge 17 marzo 1898, n. 80; articolo 2 legge 29 giugno 1903, n. 243).

È considerato come operaio agli effetti della presente legge:

1. Chiunque, in modo permanente o avventizio e con remunerazione fissa o a cottimo, è occupato nel lavoro fuori della propria abitazione.

2. Chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro soprintende al lavoro di altri, purchè la sua mercede fissa non superi sette lire al giorno, e la riscuota a periodi non maggiori d'un mese.

3. L'apprendista, con o senza salario, che partecipa alla esecuzione del lavoro.

4. Chi attende al lavoro agricolo, in quanto sia addetto a prestare l'opera sua in servizio delle macchine di cui al n. 4, o dei cannoni e altri apparecchi di cui al n. 5 dell'articolo precedente.

TITOLO II.

Regolamenti preventivi

Art. 3.

(Articolo 3 legge 17 marzo 1898, n. 80).

I capi o esercenti delle imprese, industrie e costruzioni indicate all'articolo 1 debbono adottare le misure prescritte dalle leggi e dai regolamenti per prevenire gli infortuni e proteggere la vita e la integrità personale degli operai.

Quando disposizioni speciali non stabiliscano penalità ai contraventori, questi sono puniti a norma dell'articolo 434 del Codice penale, senza pregiudizio delle responsabilità civili e penali in caso d'infortunio.

Art. 4.

(Articolo 4 legge 17 marzo 1898, n. 80).

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, raccolte le proposte dei capi o esercenti, singoli o consociati, delle imprese, industrie e costruzioni, di cui all'articolo 1, e sentito il parere dei Consigli tecnici governativi, formulerà i Regolamenti onnicomprensivi nell'articolo precedente, i quali dovranno essere approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, e potranno essere modificati con le norme richieste per la formazione di essi.

Potranno in egual modo essere approvati e resi obbligatori Regolamenti speciali, per singoli stabilimenti o consorzi di essi, sopra proposta dei loro capi.

Art. 5.

(Articolo 5 legge 17 marzo 1898, n. 80).

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio vigilerà all'osservanza delle norme preventive contenute nelle leggi speciali e nei Regolamenti sulle imprese, industrie e costruzioni di cui negli articoli precedenti, e degli obblighi imposti con la presente legge.

Per le ispezioni inteso ad accertare l'osservanza dei regolamenti preventivi, il Ministero, oltre dei funzionari dipendenti dallo Stato, si varrà principalmente del personale tecnico delle Associazioni per la prevenzione degli infortuni e dei sindacati di assicurazione mutua.

Gli ispettori incaricati delle ispezioni che accedono nelle fabbriche e nei cantieri, possono prendere cognizione del contratto originario di assicurazione. Essi devono astenersi, per quanto è possibile, dall'indagare processi di lavorazione che vogliono tenersi segreti o serbare poi sempre il segreto sopra quelli che venissero a loro conoscenza per ragioni dell'ufficio, sotto pena di multa di L. 500 a 1000, oltre il risarcimento dei danni, e salvo, in caso

di rivelazione dolosa, le pene comminate dall'articolo 298 del Codice penale.

È vietato agli ispettori o delegati d'intraprenditore per conto proprio o di terzi, alcuna impresa, industria o costruzione, come pure di esservi interessati o impiegati come ingegneri, chimici, medici e meccanici.

TITOLO III. Assicurazione

Art. 6.

(Articolo 6 legge 17 marzo 1898, n. 80; articolo 3 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Devono essere assicurati contro gl'infortuni sul lavoro, in conformità alle prescrizioni della presente legge, gli operai di cui nell'articolo 1.

L'obbligo dell'assicurazione degli operai ha luogo anche quando le imprese, industrie e costruzioni sono esercitate dallo Stato, dalle provincie, dai Comuni, dai Consorzi, ovvero da Società o da imprenditori che ne abbiano avuto da loro la concessione.

Per le imprese, industrie e costruzioni nelle quali il lavoro non è continuativo, l'obbligo dell'assicurazione è limitato alla durata del lavoro.

Art. 7.

(Articolo 7 legge 17 marzo 1898, n. 80; articolo 4 legge 29 giugno 1903, n. 243).

L'assicurazione deve essere fatta a cura e spese del capo o dell'esercente della impresa, industria o costruzione per tutti i casi di morte o lesioni personali provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta in occasione del lavoro, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di cinque giorni.

Se il lavoro è fatto per conto dello Stato, di provincie, comuni, consorzi o pubblici stabilimenti e segue per concessione o appalto, l'obbligo dell'assicurazione è a carico dell'appaltatore o concessionario.

Agli effetti della legge si considera quale imprenditore anche colui che faccia eseguire per proprio conto alcuno dei lavori che formano oggetto delle imprese enunciate all'articolo 1° quando vi siano impiegati più di cinque operai.

Per le costruzioni edilizie questa disposizione si applica anche se il numero degli operai sia inferiore a cinque, quando si tratti di lavori eseguiti all'esterno degli edifici con uso di impalcature, o di ponti fissi o mobili.

Rispetto agli operai di cui al n. 4 dell'articolo 1, l'obbligo dell'assicurazione è a carico di chi esercita le macchine o di chi le fa esercitare dai suoi preposti.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 15, della legge 9 giugno 1901, n. 211, rispetto agli operai di cui al n. 5 dell'articolo primo.

Chiunque mediante ritenute sui salari dirette o indirette, fa concorrere gli operai alla spesa dell'assicurazione stipulata ai termini della presente legge, è punito con multa estensibile sino a L. 4000.

Art. 8.

(Articolo 8 legge 17 marzo 1898, n. 80).

Ovo risulta che il numero degli operai assicurati sia inferiore a quello che il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione occupa in media abitualmente, l'ispettore delegato lo denunzierà all'autorità giudiziaria competente.

Le dichiarazioni false o inesatte sono punite con multa da L. 50 a L. 1000, salvo l'obbligo dell'assicurazione supplementare da farsi a carico del capo o esercente, anche d'ufficio, a cura del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 9.

(Articolo 5 legge 29 giugno 1903, n. 243).

La misura delle indennità assicurate agli operai nei casi d'infortunio di cui all'articolo 7, dovrà essere la seguente:

1° nel caso di inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà eguale a sei salari annui e non mai minore di L. 3000;

2° nel caso di inabilità permanente parziale, sarà uguale a sei volte la parte di cui è stato e può essere ridotto il salario annuo, che agli effetti del presente capoverso non potrà mai essere considerato inferiore alle L. 500;

3° nel caso d'inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera, ed uguale alla metà del salario che aveva l'operaio al momento dell'infortunio, e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità;

4° nel caso di inabilità temporanea parziale, l'indennità sarà giornaliera e uguale alla metà della riduzione che per effetto dell'inabilità stessa dovrà subire il salario che aveva l'operaio al momento dell'infortunio, e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità;

5° nel caso di morte, l'indennità sarà uguale a cinque salari annui.

Le indennità dovute agli apprendisti sono calcolate in base al salario più basso percepito dagli operai occupati nella medesima industria e categoria cui gli apprendisti stessi sono addetti.

In ogni infortunio il capo o esercente della impresa, industria o costruzione è obbligato a sostenere la spesa per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, e per il certificato medico.

Art. 10.

(Articolo 5 legge 29 giugno 1903, n. 243).

L'indennità assicurata per il caso di morte sarà devoluta secondo le norme seguenti:

a) se il defunto lascia figli legittimi o naturali, oppure lascia altri discendenti viventi a suo carico, gli uni e gli altri minori di 18 anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo, l'indennità sarà ad essi devoluta repartendola secondo le disposizioni seguenti:

Qualora nessuno dei discendenti sia inabile al lavoro per difetto di mente o di corpo, l'indennità sarà fra essi repartita in modo che le singole quote rappresentino il valore capitale di annualità vitalizie temporanee costanti ed uguali fra loro fino al compimento del dodicesimo anno di età, e ridotte del 50 per cento per gli altri sei anni successivi fino al compimento dei 18 anni di età.

Qualora taluno dei discendenti sia inabile al lavoro per difetto di mente o di corpo, sarà determinata in modo definitivo e inappellabile, con ordinanza del pretore, la parte d'indennità che dovrà essere ad esso assegnata, e la parte rimanente sarà distribuita fra gli altri discendenti colle norme precedentemente indicate;

b) se il defunto non lascia discendenti nelle condizioni di cui alla lettera a), ma ascendenti viventi a suo carico, l'indennità sarà fra essi ripartita in modo che le singole quote rappresentino annualità vitalizie eguali fra loro;

c) se il defunto non lascia né discendenti né ascendenti, nelle condizioni indicate alle lettere a) e b), ma fratelli o sorelle viventi a suo carico minori di 18 anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo, l'indennità sarà fra essi ripartita colle stesse norme stabilite sotto la lettera a) pei discendenti;

d) qualora sia sopravvivo il coniuge, esso avrà diritto: 1° a due quinti dell'indennità, se concorre coi discendenti dei quali alla lettera a), gli altri tre quinti saranno come sopra assegnati ai discendenti;

2° a metà della indennità, se concorre con gli ascendenti dei quali alla lettera b), e l'altra metà sarà come sopra assegnata agli ascendenti;

3° a tre quinti della indennità, se concorre con fratelli o sorelle nelle condizioni indicate alla lettera c), e gli altri due quinti saranno come sopra assegnati ai fratelli e sorelle.

Qualora non esistano né discendenti, né ascendenti, né fratelli, o sorelle nelle condizioni indicato sotto le lettere a), b) o c), l'indennità è per intero devoluta al coniuge.

Nessun diritto spetterà al coniuge se sussista sentenza di sepa-

razione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa del coniuge superstite o di entrambi i coniugi.

In mancanza degli aventi diritto di cui alle lettere *a, b, c, d* l'indennità è devoluta al fondo speciale stabilito coll'articolo 37.

Con R. decreto, promosso dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il Consiglio della previdenza, saranno stabilite le tabelle dei coefficienti per la ripartizione della indennità secondo le disposizioni di cui alle lettere *a, b, c* del presente articolo.

Art. 11.

(Articolo 5 legge 29 giugno 1903, n. 243).

L'Istituto assicuratore, oltre alle indennità di cui ai paragrafi 1 o 2 dell'articolo 9, pagherà l'indennità per l'inabilità assoluta temporanea per tutto il tempo nel quale l'operaio dovrà astenersi dal lavoro, con un massimo di tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio. Le somme corrisposte al di là dei tre mesi saranno considerate come provvisoria sulla indennità spettantegli ai sensi dei detti paragrafi 1 o 2 dell'articolo 9.

Qualora l'indennità spettante all'operaio a titolo di inabilità permanente parziale sia inferiore alla somma pagatagli o a quella che dovrebbe essergli pagata come indennità giornaliera ai termini dei nn. 3 e 4 dell'articolo 9, l'operaio ha diritto a questa maggior somma invece della indennità dovutagli per inabilità permanente.

Le indennità giornaliere saranno pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sotto giorni.

Le indennità per il caso di inabilità permanente e per il caso di morte devono essere liquidate entro otto giorni dalla presentazione dei necessari documenti, e pagate entro otto giorni da quello in cui gli operai o i loro aventi diritto di cui all'articolo 10 hanno accettato la liquidazione proposta dagli Istituti assicuratori.

Nel caso di ritardo nel pagamento dell'indennità di cui nel capoverso precedente decorrerà sopra di essa l'interesse nella misura commerciale.

Colle norme e nella misura che saranno stabilite nel regolamento il capo od esercente dell'impresa, industria o costruzione non potrà rifiutarsi di fare anticipazioni sulle indennità giornaliere di cui ai numeri 3 e 4 dell'articolo 9, quando ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore.

Nel regolamento debbono essere stabilite norme per la concessione di anticipazioni come provvisoria agli aventi diritto di cui all'articolo 10 nel caso di morte dell'operaio.

L'imprenditore od esercente che faccia anticipazioni all'operaio od ai suoi aventi diritto di cui all'articolo 10 avrà diritto di rivalersi, nella misura consentita dalla legge e dal regolamento, sulla somma dovuta dall'Istituto assicuratore all'epoca della liquidazione dell'indennità, od anche alla scadenza di ogni mese, se si ritardi la liquidazione definitiva.

Art. 12.

(Articolo 10 legge 17 marzo 1898, n. 80; articolo 6 legge 29 giugno 1903, n. 243).

I criteri per determinare i casi d'inabilità permanente e quelli d'inabilità temporanea saranno stabiliti col Regolamento, di cui all'articolo 39 della presente legge.

Per salario annuo di cui ai numeri 1, 2 e 5 dell'articolo 9, s'intende per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio, la remunerazione effettiva che è stata ad essi corrisposta durante questo tempo, sia in denaro, sia in natura, fino al limite massimo di L. 2000.

Per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti per meno di dodici mesi prima dell'infortunio, ma per non meno di sei mesi, il salario annuo si valuta uguale a 300 volte il salario o mercedé giornaliera, sino al limite massimo di L. 2000; a meno che il salario sia fissato in ragione d'anno, nel qual caso si prenderà senz'altro per base il salario così fissato fino al detto limite massimo.

Il salario giornaliero risulta dividendo la somma dei guadagni

percepiti dall'operaio nel periodo in cui ha prestato servizio durante i 12 mesi antecedenti all'infortunio per il numero dei giorni effettivi di lavoro nello stesso periodo.

Per giornata effettiva di lavoro s'intende il periodo di lavoro prestato durante l'orario ordinario in uso nell'impresa o nello stabilimento, e che, secondo l'orario stesso, corrisponde ad una giornata di lavoro.

Quando per la natura del lavoro o per altre ragioni l'operaio sia occupato nelle imprese o negli stabilimenti per meno di sei mesi, qualunque sia la forma sotto la quale viene retribuito, il salario giornaliero ed il salario annuo saranno determinati colle norme che saranno fissate nel Regolamento.

Art. 13.

(Articolo 11 legge 17 marzo 1898, n. 80; articolo 7 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Nel termine di due anni dal giorno dell'infortunio l'operaio e gli Istituti d'assicurazione avranno facoltà di chiedere la revisione dell'indennità qualora sia provato erroneo il primo giudizio, o quando nelle condizioni fisiche dell'operaio siano intervenute modificazioni derivanti dall'infortunio.

Avvenendo la morte dell'operaio prima della fine del detto termine di due anni dal giorno dell'infortunio, avranno facoltà di chiedere la revisione dell'indennità gli aventi diritto di cui all'articolo 10 della legge, e gli Istituti d'assicurazione; ma la domanda dovrà essere fatta, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data della morte, e sempre entro l'indicato termine di due anni dal giorno dell'infortunio.

Ove sorga controversia sulla determinazione delle indennità, o si tratti d'inabilità temporanea, giudica il Collegio dei probiviri, che pronuncia inappellabilmente fino a L. 200, osservando le norme stabilite dalla legge 15 giugno 1893, n. 295.

In mancanza del Collegio dei probiviri giudica inappellabilmente fino alla somma predetta il pretore del luogo ove avvenne l'infortunio.

Di tutte le controversie, il valore delle quali ecceda le L. 200, giudica il magistrato ordinario del luogo dove avvenga l'infortunio, secondo le norme generali di competenza e di procedimento.

Per le cause contemplate nel presente articolo non è necessario ministero di avvocato o di procuratore.

A tutti gli atti del procedimento relativo a queste cause ed ai provvedimenti di qualunque natura sono applicabili le disposizioni dell'articolo 44 della legge 15 giugno 1893, n. 295.

Per le sentenze sono dovuti i diritti seguenti:

Quando il valore della controversia non superi le L. 50, centesimi 50; da L. 50 a L. 100, una lira; e per ogni L. 100 in più lire due.

In pendenza della controversia sulla indennità giornaliera l'Istituto assicuratore è tenuto al pagamento di essa, salvo l'eventuale azione di regresso contro chi di diritto.

Le indennità pagate a titolo di provvisoria sono computate nella liquidazione definitiva.

Art. 14.

(Articolo 12 legge 17 marzo 1898, n. 80; articolo 8 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Qualunque patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o scemarne la misura stabilita con le disposizioni dell'articolo 9 è nullo.

In caso di contestazione sul diritto alla indennità, e sulla misura di questa, le transazioni relative non saranno valide senza l'omologazione del Tribunale.

Art. 15.

(Art. 9 legge 29 giugno 1903, n. 243).

In ogni caso di inabilità permanente assoluta, o in quei casi di inabilità permanente parziale nei quali la riduzione da farsi sul salario annuo per la determinazione dell'indennità, sia almeno della metà del salario stesso, l'indennità liquidata a norma dell'articolo 9, nn. 1 o 2, sarà versata, a cura dell'Istituto assi-

curatore, alla Cassa Nazionale di Previdenza, per la invalidità e per la vecchiaia degli operai per gli effetti di cui nelle disposizioni del presente articolo.

Fino alla scadenza del termine di due anni di cui all'articolo 13, ed eventualmente del giudizio di revisione, la Cassa nazionale di previdenza pagherà all'operaio un sussidio mensile pari alla rendita vitalizia corrispondente all'indennità versata.

Qualora l'operaio muoia prima della scadenza dei due anni dal giorno dell'infortunio ed eventualmente prima della fine del giudizio di revisione, l'indennità inizialmente versata ed eventualmente diminuita o aumentata in seguito al detto giudizio, dedotta la somma già pagata a titolo di sussidio secondo la disposizione del precedente capoverso, sarà devoluta agli aventi diritto di cui all'articolo 10, e in mancanza di essi al fondo speciale di cui all'articolo 37, quando in seguito al giudizio di revisione sia provato che la morte avvenne in conseguenza dell'infortunio. Fuori di questo caso tale indennità sarà devoluta agli eredi testamentari o legittimi secondo le disposizioni del Codice civile.

Qualora l'operaio sopravviva al di là dei termini qui indicati l'indennità inizialmente versata ed eventualmente diminuita od aumentata in seguito a giudizio di revisione, dedotte le somme già pagate come sopra a titolo di sussidi, sarà dalla Cassa nazionale di previdenza convertita in rendita vitalizia.

In casi eccezionali soltanto, il pretore, nella cui giurisdizione l'operaio è domiciliato, potrà, su domanda di questo da presentarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine di due anni, o eventualmente del giudizio di revisione, autorizzare il pagamento in capitale di tutto o parte del residuo d'indennità contemplato nel capoverso precedente.

Art. 16.

(Articolo 14 legge 17 marzo 1898, n. 80).

Il credito dell'indennità o della rendita non può essere ceduto, né pignorato, né sequestrato, e gode del privilegio iscritto al n. 6, dell'articolo 1958 del Codice civile sui valori depositati a cautela del relativo pagamento.

Art. 17.

(Articolo 15 legge 17 marzo 1898, n. 80).

L'azione per conseguire le indennità stabilite dalla presente legge si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell'avvenuto infortunio.

Art. 18.

(Articolo 10 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Gli operai addetti a lavori, imprese o stabilimenti condotti direttamente dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da essi dati in concessione o appalto, devono essere assicurati presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata con la legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3^a), quando non ricorra l'applicazione dell'articolo 19, nn. 2 e 3.

Gli altri operai possono essere assicurati anche presso Società o Compagnie private di assicurazione autorizzate ad operare nel Regno, con le speciali norme e cauzioni che saranno stabiliti nel Regolamento, salvo sempre quanto è disposto dall'articolo 19, nn. 2 o 3, per le Casse e per i Sindacati.

Sono nulli i contratti di assicurazione degli operai di cui nella prima parte del presente articolo, stipulati con Società o Imprese private di assicurazione. La nullità può essere eccepita soltanto dagli imprenditori o industriali; la Società o Impresa privata assicuratrice non può ripetere alcuna somma a titolo di risarcimento di danni.

Art. 19.

(Articolo 17 legge 17 marzo 1898, n. 80; articolo 11 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa Nazionale o presso Società o Compagnie private;

1° Lo Stato per gli operai dei suoi stabilimenti, ai quali da leggi speciali siano assegnate indennità in caso d'infortuni.

2° Coloro che, avendo stabilimenti o esercitando imprese del

genere di quelle indicate nell'articolo 1, hanno fondato o fonderanno a loro cura e spese Casse riconosciute per legge o per decreto reale, le quali provvedano in modo permanente ad un numero superiore a 500 ed assegnino agli operai indennità per infortuni del lavoro non inferiori a quelle fissate in conformità dell'articolo 9, e depositino presso la Cassa depositi e prestiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato una cauzione nella forma e nella misura che saranno determinate con norme aventi carattere generale dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

La cauzione non potrà mai essere inferiore a cinque volte l'importo del premio che si dovrebbe annualmente pagare alla Cassa nazionale per assicurare gli operai cui provvede la Cassa privata, se questi operai non sono più di 2000, e a tre volte l'importo del premio stesso, e in ogni caso a 40,000 lire, se gli operai sono in numero superiore a 2000.

Qualora le Casse non abbiano fondi sufficienti al pagamento delle indennità, saranno tenuti a pagarle coloro che avrebbero avuto l'obbligo di assicurare gli operai colpiti da infortunio.

3° Gli industriali consociati in Sindacato di assicurazione mutua, in base di statuti debitamente approvati dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

I Sindacati per costituirsi devono comprendere almeno quattromila operai e avere versato in titoli emessi o garantiti dallo Stato nella Cassa dei depositi e prestiti una cauzione ragguagliata alla somma di L. 10 per ogni operaio assicurato, fino ad un massimo di L. 250,000.

All'atto della costituzione per il primo anno in via provvisoria gli industriali consociati devono versare anticipatamente nella Cassa del Sindacato, in conto delle contribuzioni annue che saranno loro assegnate, una somma eguale alla metà dei premi che sarebbero richiesti dalla Cassa Nazionale per assicurare ai loro operai le indennità previste dalla legge.

Nel caso che la somma così anticipata superi l'importo totale delle indennità liquidate nell'anno e definitivamente accertate, la eccedenza sarà rimborsata agli industriali consociati.

Negli anni successivi ed all'inizio di ogni anno gli industriali consociati verseranno un premio annuale nella misura che verrà determinata in base alle indennità liquidate nell'anno precedente.

Gli industriali riuniti in Sindacato rispondono in solido per la esecuzione degli obblighi della presente legge e le contribuzioni dovute dagli associati si esigono con le norme prescritte e coi privilegi stabiliti per l'esazione delle imposte dirette.

Le norme per l'aumento, lo svincolo e la reintegrazione delle Casse private e dei Sindacati saranno determinate nel Regolamento, di cui all'articolo 39.

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1883, n. 1473, saranno applicate, per le operazioni da questa legge contemplate, anche alle Casse ed ai Sindacati costituiti secondo le prescrizioni di questo articolo.

Art. 20.

(Articolo 18 legge 17 marzo 1898, n. 80).

Le Società esercenti le reti ferroviarie, in forza della legge 27 aprile 1885, n. 3048, saranno esonerate dall'obbligo di assicurare gli operai, presso gli Istituti indicati nell'articolo 18, qualora modificano gli statuti delle rispettive Casse pensioni e di soccorso di cui agli articoli 31 e 35 dei relativi capitoli di oneri, in modo da renderli conformi alle disposizioni della presente legge, senza che restino pregiudicati i diritti che dai medesimi statuti derivano alle persone iscritte alle predette Casse.

La Compagnia Reale delle ferrovie sarde sarà pure esonerata dall'obbligo di assicurare i suoi operai qualora renda conformi a questa legge gli ordinamenti delle rispettive Casse di soccorso e previdenza.

Le modificazioni introdotte negli statuti menzionati dovranno essere approvate dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto col Ministero dei Lavori Pubblici.

Le Società ferroviario predette non saranno obbligate a prestar cauzione, così per le Casse esistenti come per altre che volessero fondare agli effetti della presente legge.

TITOLO IV.

Disposizioni speciali per i trasporti marittimi

Art. 21.

(Articolo 18 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Sono considerati come operai, per gli effetti della presente legge, tutte le persone componenti l'equipaggio di una nave sotto bandiera italiana che siano retribuite con salario o con stipendio, fatta eccezione del pilota pratico.

Coloro però il cui salario o stipendio annuale superi L. 2100, non fruiscono delle disposizioni della presente legge.

Sono considerati come imprenditori per gli effetti della presente legge gli armatori delle navi, o coloro che sono ritenuti tali dalla legge.

Art. 22.

(Articolo 19 legge 29 giugno 1903, n. 243).

L'obbligo dell'assicurazione imposto dalla presente legge non dispensa dalla prestazione delle cure e dal pagamento dei salari nei casi e modi stabiliti dagli articoli 537 e 539 del Codice di commercio.

L'indennità giornaliera nella misura stabilita dall'articolo 9, nn. 3 e 4, decorre, nei casi in cui all'articolo 537 del Codice di commercio, dal giorno in cui cessa il pagamento dei salari dovuti a norma di quest'ultimo articolo.

Nei casi di cui ai nn. 1, 2 e 5 dell'articolo 9, la misura delle indennità per la gente di mare è ridotta nelle proporzioni seguenti:

1° nel caso d'inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà uguale a quattro salari annui, e non mai minore di lire 2000;

2° nel caso d'inabilità permanente parziale, sarà uguale a quattro volte la parte di cui è stato o può essere ridotto il salario annuo, che agli effetti del presente capoverso non potrà mai essere considerato inferiore alle L. 500;

3° nel caso di morte l'indennità sarà uguale a tre salari annui.

A partire dal giorno in cui andrà in esecuzione la presente legge, i contributi per la Cassa invalidi della marina mercantile saranno a carico esclusivo degli armatori, ai quali si applica pure l'ultimo capoverso dell'articolo 7.

Art. 23.

(Articolo 20 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Se la nave sia perduta, o possa considerarsi perduta secondo l'articolo 633 del Codice di commercio, e dal giorno del naufragio o da quello al quale si riferiscono le ultime notizie della nave, siano decorsi sei mesi senza che siano pervenute notizie attendibili di persone dell'equipaggio di essa, gli aventi diritto, di cui all'articolo 10, potranno ottenere l'indennità assicurata per il caso di morte.

Il termine di un anno fissato dall'articolo 17 per la prescrizione dell'azione per conseguire l'indennità decorre dal giorno in cui scade il detto termine di sei mesi.

Il pagamento dell'indennità non avrà luogo se non mediante quelle cautele che siano concordate o in difetto stabilite dal pretore.

Queste cautele dovranno essere mantenute per il periodo di tre anni dalla scadenza di sei mesi. Trascorso il triennio, saranno sciolte.

Quando ritorni chi si credeva perduto o si vengano ad avere di lui notizie sicure, a seconda delle conseguenze che siansi avute da quell'infortunio, si regoleranno i rapporti tra l'Istituto assicuratore, coloro che hanno riscosso l'indennità e colui che si credeva perduto.

Art. 24.

(Articolo 21 legge 29 giugno 1903, n. 243).

L'indennità è dovuta anche se l'infortunio sia avvenuto durante il viaggio di ritorno, quand'anche questo, per causa indipendente dalla volontà dell'operaio, sia fatto per via terrestre o sopra una nave diversa da quella sulla quale l'operaio stesso era arruolato.

Art. 25.

(Articolo 22 legge 29 giugno 1903, n. 243).

L'obbligo della denuncia, di cui all'articolo 36, spetta al capitano o padrone della nave.

Il capitano o padrone deve stendere processo verbale di tutto le circostanze che abbiano prodotto e accompagnato un infortunio sul lavoro che avvenga a bordo della nave, facendone menzione nel giornale di bordo.

Il verbale deve essere sottoscritto da due testimoni.

Qualora sulla nave vi sia un medico, il processo verbale deve essere firmato anche da lui.

Il processo verbale sarà unito alla denuncia dell'infortunio.

In caso d'infortunio durante la navigazione, il termine di tre giorni per la denuncia decorre dal giorno del primo approdo in un porto dello Stato o in un porto straniero in cui esista un Regio ufficiale consolare.

In quest'ultimo caso la denuncia sarà presentata al Regio ufficiale predetto.

TITOLO V.

Sindacati obbligatori

Art. 26.

(Articolo 23 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Il Governo del Re ha facoltà di dichiarare obbligatoria con decreto Reale, sentite le Camere di commercio, i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato, la costituzione di un sindacato di assicurazione mutua fra gli esercenti una determinata industria, quando, per la natura di essa e per le particolari condizioni di luogo, sia riconosciuto necessario o conveniente ricorrere a questo mezzo per meglio assicurare l'esecuzione della legge sugli infortuni del lavoro.

I Sindacati obbligatori devono comprendere almeno 15,000 operai.

Art. 27.

(Articolo 24 legge 29 giugno 1903, n. 243).

I Sindacati obbligatori sono esenti dal versamento della cauzione fissata nell'articolo 19, n. 3. L'entità e la forma delle garanzie che essi dovranno prestare saranno determinati nel R. decreto di cui all'articolo precedente. Essi dovranno costituire gradualmente un fondo di riserva nei modi e limiti da stabilirsi nello stesso R. decreto.

Su tutto quello che si riferisce a queste garanzie ed al fondo di riserva da costituirsi dovrà essere inteso il Consiglio di Stato.

La riscossione dei contributi dovuti dai componenti il Sindacato sarà fatta dall'Amministrazione di questo con le forme, coi privilegi e con le norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

Per tutto il resto si applicano ai Sindacati obbligatori le disposizioni contenute nella presente legge (testo unico), concernenti i Sindacati volontari, in quanto non sia diversamente stabilito nel Regio decreto suddetto.

Art. 28.

(Articolo 25 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Agli esercenti dell'industria per la quale è costituito un Sindacato obbligatorio, che contravvengono all'obbligo di partecipare al Sindacato stesso, si applica la disposizione dell'articolo 31, e non è valida, per gli effetti della presente legge, l'assicurazione che essi avessero stipulato colla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni, o con Società private di assicurazione.

Il Sindacato non è tenuto, in mancanza degli aventi diritto di cui all'articolo 10, a versare le indennità che a questi sarebbero spettate, al fondo speciale di cui all'articolo 37, qualora, con di-

sposizione del suo statuto si obblighi a pagare, in caso d'insolvenza dei predetti esercenti incorsi nelle sanzioni di cui all'articolo 31, le indennità dovute per infortuni accaduti ai loro operai.

È pure devoluta a favore del Sindacato, che assuma l'obbligo predetto, la somma eguale all'ammontare spettante all'operaio o ai suoi aventi diritto, che ai termini dell'articolo 31 dovrebbe essere versata al fondo speciale stabilito dall'articolo 37.

TITOLO VI.

Disposizioni generali

Art. 29.

(Articolo 19 legge 17 marzo 1893, n. 80; articolo 12 legge 29 giugno 1903, n. 243).

I capi od esercenti di imprese, industrie o costruzioni obbligati all'assicurazione degli operai ai termini dell'articolo 6, devono nel termine di un mese denunciare la natura della loro impresa o industria e il numero dei loro operai ed apprendisti al prefetto della provincia, che ne darà subito notizia al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il termine di un mese assegnato con la prima parte del presente articolo decorre dal 30 dicembre 1903 per i capi o esercenti delle imprese, industrie, costruzioni e lavori seguenti:

1. Carico, trasporto e scarico delle materie estratte dalle miniere.
 2. Imprese per collocamento, riparazione e rimozione di conduttori elettrici e di parafulmini.
 3. Imprese per carico, trasporto e scarico di materiali per le costruzioni o provenienti dalle demolizioni.
 4. Esercizio di macchine mosse da agenti inanimati e destinate ad uso industriale od agricolo.
 5. Esercizio di cannoni e di altri apparecchi per gli spari contro la grandine.
 6. Imprese di navigazione marittima, comprese quelle esercenti la pesca oltre i dieci chilometri dal lido e quella delle spugne e dei coralli.
 7. Imprese di trasporto per via terrestre.
 8. Imprese di carico e scarico.
 9. Lavori occorrenti per la sistemazione di frane e bacini montani.
 10. Imprese per taglio e riduzione di piante nei boschi e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi o torrenti o presso le strade carreggiabili, e per il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi e torrenti.
 11. Costruzioni, riparazioni e demolizioni di navi.
 12. Costruzioni e restauri di strade comunali.
 13. Opifici industriali che fanno uso di macchine mosse dall'uomo.
 14. Imprese per la fornitura dei viveri alla marina militare.
- Entro un mese dalla data della denuncia al prefetto, deve essere stipulato il contratto di assicurazione presso l'Istituto di cui all'articolo 18, o deve esser data prova che fu provveduto a' termini degli articoli 19 e 20.

I capi o esercenti d'imprese, industrie o costruzioni di nuovo impianto debbono assicurare gli operai prima del cominciamento dei lavori; e entro dieci giorni da questo devono fare la denuncia di cui nella prima parte del presente articolo.

Quando per la natura del lavoro fosse impossibile far precedere l'assicurazione al cominciamento di esso, dovranno però gli operai che vi sono addetti essere assicurati nel più breve tempo possibile, e in ogni caso non più tardi di cinque giorni dal principio del lavoro, se questo continua oltre tale termine. Se prima dell'assicurazione, si verificasse qualche infortunio, i capi od esercenti saranno essi tenuti a corrispondere la dovuta indennità; e il relativo credito a favore degli operai o delle loro famiglie, in questo come in ogni altro caso in cui non vi sia assicurazione,

sarà garantito dal privilegio di cui all'articolo 1956 del Codice civile con iscrizione al n. 5 dell'articolo stesso.

Art. 30.

(Articolo 13 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Il capo o esercente l'impresa, industria o costruzione deve denunciare, nei modi e termini che saranno stabiliti nel Regolamento di cui all'articolo 39, la stipulazione del contratto di assicurazione.

Egli deve pure, con le modalità, garanzie e norme che saranno stabilite nel Regolamento, mettere il Governo e l'Istituto assicuratore in grado di conoscere in qualsiasi momento quali sieno gli operai compresi nell'assicurazione e quali i rispettivi salari, e le giornate di lavoro da essi fatte.

Le omissioni e le irregolarità che si verificassero nella denuncia predetta, e nella osservanza delle modalità, garanzie e norme di cui al precedente capoverso, saranno punite coll'ammenda da L. 50 a L. 100, senza pregiudizio, ove vi sia luogo, delle pene sancite all'articolo 31.

Art. 31.

(Articolo 14 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Coloro che non adempiono all'obbligo dell'assicurazione nel termine stabilito, oppure, scaduto o risolto il contratto, non lo rinnovano, o non lo completano quando aumenta il numero degli operai, sono puniti con una ammenda di L. 5 per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, rinnovazione o completamento del contratto, fino al massimo di L. 2000; ed inoltre in caso d'infortunio, sono tenuti a pagare le indennità agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall'Istituto assicuratore e a versare un uguale ammontare nella Cassa di cui all'articolo 37 della presente legge.

Coloro che, essendo colpevoli di mancato pagamento del premio convenuto o per qualsiasi altra causa loro imputabile, danno motivo alla sospensione degli effetti del contratto di assicurazione, sono puniti con ammenda estensibile fino a L. 2000; ed inoltre, in caso d'infortunio durante il periodo della sospensione, sono tenuti a pagare le indennità agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall'Istituto assicuratore e a versare un uguale ammontare nella Cassa predetta.

Art. 32.

(Articolo 22 legge 17 marzo 1898, n. 80; articolo 15 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Non ostante l'assicurazione effettuata colle norme da questa legge stabilite rimane la responsabilità civile a carico di coloro che siano assoggettati a condanna penale pel fatto dal quale l'infortunio è derivato.

Rimane anche la responsabilità civile al proprietario o capo od esercente dell'impresa, industria o costruzione, quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha preposto alla direzione o sorveglianza del lavoro se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.

Le precedenti disposizioni di questo articolo si applicano soltanto quando il fatto dal quale l'infortunio è derivato costituisce reato d'azione pubblica.

Qualora venisse dichiarato non essere luogo a procedimento perchè l'azione penale sia estinta per amnistia o per morte, dietro domanda giudiziale degl'interessati, proposta entro un anno da tale dichiarazione, il giudice civile deciderà se, per fatti che avrebbero costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei tre primi comma di questo articolo.

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto di questa legge, viene liquidata al danneggiato o agli aventi diritto di cui all'articolo 10, o agli eredi nel caso previsto dall'articolo 15.

Quando si faccia luogo a risarcimento questo, trattandosi del danneggiato o degli aventi diritto di cui all'articolo 10, o degli

eredi nel caso previsto dall'articolo 15, non sarà pagato che per la sola parte per la quale eccede le indennità liquidate a norma di questa legge.

Art. 33.

(Articolo 23 legge 17 marzo 1898, n. 80).

Gli Istituti assicuratori, i Sindacati e le Casse speciali debbono pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso che loro competerà delle somme pagate a titolo d'indennità e delle spese accessorie contro le persone civilmente responsabili, quando l'infortunio sia avvenuto per le cause previste dall'articolo precedente.

La sentenza, che accetterà la responsabilità civile a norma del precedente articolo, basterà per il caso predetto a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile.

Competerà la stessa azione di regresso contro l'operaio offeso quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del danneggiato. La prova del dolo deve risultare da sentenza penale. Questa prova potrà raccogliersi nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile, quando per morte dell'imputato o per amnistia non possa proseguirsi il giudizio penale, e il relativo giudizio civile non potrà più istituirsi dopo trascorso un anno dalla dichiarazione che l'azione è rimasta per le dette cause estinta.

L'azione di regresso si proscrive nel termine di un anno dal giorno nel quale la sentenza è passata in cosa giudicata.

Art. 34.

(Articolo 24 legge 17 marzo 1898, n. 80).

Salvo i casi previsti dall'articolo 33, i capi o esercenti d'impresie, industrie o costruzioni di cui all'articolo 1, dopo stipulata l'assicurazione o dopo avere provveduto ai termini degli articoli 19 e 20, restano esonerati dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Art. 35.

(Articolo 16 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Sono esenti dalle tasse sulle assicurazioni e dalle tasse di bollo e registro i contratti di assicurazione stipulati ai termini della presente legge, e tutti gli atti riferentisi, sia a questi contratti, che ai pagamenti d'indennità, non esclusi i processi verbali, certificati, atti di notorietà, e quanti altri documenti occorrono per l'esecuzione della legge stessa.

Saranno inoltre esenti dalla tassa di deposito le somme o i valori depositati presso la Cassa depositi e prestiti dagli Istituti assicuratori, Casse private o Sindacati in garanzia degli obblighi portati dalla presente legge.

Art. 36.

(Articolo 17 legge 29 giugno 1903, n. 243).

I capi o esercenti d'impresie, industrie o costruzioni, anche se non indicate nell'articolo 1^o, devono, nel termine di tre giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte, o l'incapacità al lavoro per più di cinque giorni, sotto pena di un'ammenda da L. 50 a 100.

Art. 37.

(Articolo 26 legge 17 marzo 1898, n. 80; articolo 26 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Le somme riscosse per contravvenzioni alla presente legge saranno versate nella Cassa dei depositi e prestiti. Queste somme e le altre versate a mente del penultimo paragrafo dell'articolo 10, e l'ammontare corrispondente dell'indennità nel caso previsto dall'articolo 31 saranno dal Ministero d'Agricoltura Industria e Commercio adibite ai seguenti scopi:

1. Per sovvenire gli operai che non avessero potuto conseguire l'indennità per insolvenza delle persone incorse nelle sanzioni dell'articolo 31.

2. Per sussidiare nei modi e nella misura stabiliti dal Regolamento, le Società che assumono l'obbligo di soccorrere gli operai feriti sul lavoro nei primi cinque giorni di malattia.

3. Per creare premi a favore degli inventori di nuovi congegni protettori.

4. Per sussidiare le Associazioni ed Istituti che provvedono all'assistenza medica dei feriti sul lavoro.

Art. 38.

(Articolo 28 legge 29 giugno 1903, n. 243).

È data facoltà al Governo del Re di emanare le disposizioni necessarie perchè vengano modificati in conformità delle norme stabilite nella presente legge i contratti di assicurazione già in corso e le altre disposizioni transitorie occorrenti per la sua attuazione.

Art. 39.

(Articolo 27 legge 17 marzo 1898, n. 80; articolo 28 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Alla esecuzione della presente legge sarà provveduto con Regolamento da approvarsi con R. decreto, sentito il Consiglio della previdenza e il Consiglio di Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
RAVA.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per la chiamata generale alle armi delle reclute di 1^a categoria della classe 1883.

1. Gli uomini arruolati in 1^a categoria nella leva sulla classe 1883, sia per ragione di età che, quali capilista, renitenti, ecc. di leve precedenti, sono chiamati alle armi; essi dovranno presentarsi al Comando del distretto nelle ore antimeridiane dei giorni indicati.

Cogli uomini di 1^a categoria della classe 1883 chiamati ora alle armi dovranno pure presentarsi quelli di classi precedenti ammessi al ritardo del servizio come studenti di Università o di istituti assimilati ad Università, i quali avendo raggiunto il 26^o anno di età, ovvero compiuto od abbandonato il corso degli studi universitari, debbono, ai termini di legge, imprendere il servizio con gli uomini di 1^a categoria della classe 1883.

Infine saranno tenuti a presentarsi alle armi anche quei militari delle classi 1882 e precedenti i quali ottennero il ritardo del servizio perchè attendevano a studi per le missioni, qualora entro il termine stabilito per la presente chiamata, non comprovino di continuare nella loro qualità di allievi interni in istituti del Regno o della Colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni, oppure non abbiano ottenuta la dispensa provvisoria dal servizio per aver comprovato la loro qualità di missionari a mente delle disposizioni del capo XIII dell'istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero.

2. Gli uomini della classe 1883 stati ammessi al volontariato di un anno con obbligo d'intraprendere il servizio alla chiamata generale della classe stessa e i volontari di un anno ritardatari di classi precedenti che intendono assumere servizio in occasione di tale chiamata dovranno presentarsi alle armi il giorno 24 marzo, dovendo da tale data decorrere la loro speciale ferma di un anno.

Avvertesi peraltro che gli uomini predetti potranno essere ammessi soltanto nei corpi delle armi a piedi, cioè: fanteria di linea, bersaglieri, alpini, genio (esclusa la brigata lagunari), artiglieria da costa e da fortezza e compagnie di sanità. Detti uomini potranno essere ammessi anche nell'artiglieria da campagna ed a cavallo, qualora aspirino a prestare servizio nelle compagnie treno presenti alla sede dei rispettivi reggimenti.

3. Per nessun titolo verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi e le domande che, a tale scopo venissero fatte, resteranno prive di risposta.